

REGIONE SICILIA
Azienda Ospedaliera
di Rilievo Nazionale e di Alta Specializzazione
"GARIBALDI"
Catania

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

N. 240 del 02 APR. 2024

Oggetto: Convenzione con l'Università degli studi della Campania "Luigi Vanvitelli", Scuola di Specializzazione in Medicina Interna, finalizzata allo svolgimento dell'attività di formazione specialistica extra rete del dott. Mormone Andrea, presso la U.O.S.D. Epatologia del P.O. Garibaldi Nesima.

Proposta N° 65 del 02/04/2024

SETTORE PROPONENTE
SETTORE AFFARI GENERALI

L'istruttore
(Dott. ssa Francesca Basile)

Francesca Basile

Il Dirigente Amministrativo
(Dott.ssa Maria Luisa Grasso)

Maria Luisa Grasso

Il Direttore U.O.C. Affari Generali
(Dott.ssa Ersilia Riggi)

Ersilia Riggi

Registrazione Contabile

Budget Anno _____ Conto _____ Importo _____ Aut.

Budget Anno _____ Conto _____ Importo _____ Aut.

NULLA OSTA, in quanto conforme alle norme di contabilità

Il Dirigente Responsabile
Settore Economico Finanziario e Patrimoniale
(dott. Giovanni Luca Roccella)

Nei locali della sede legale dell'Azienda, Piazza S. Maria di Gesù n. 5, Catania,

il Commissario Straordinario, Dott. Giuseppe Giammanco,

nominato con D.A. n. 1/2024/GAB del 31.01.2024

con l'assistenza del Segretario, Dott. Luca Fallica ha adottato la seguente deliberazione

Il Capo Settore della U.O.C. AFFARI GENERALI

Premesso che

- con nota pec del 15/02/2024, prot. n. 2841, l'Università degli Studi della Campania "Luigi Vanvitelli" ha trasmesso il *nulla osta* per il medico specializzando iscritto al IV anno della Scuola di Specializzazione in Medicina Interna, Dott. Mormone Andrea, ai fini dello svolgimento di un periodo di attività fuori rete formativa presso l'ARNAS Garibaldi di Catania, per un totale di cinque mesi in uno con la relativa bozza di convenzione;
- con nota del 27/02/2024, prot. n. 1127/AA.GG., in riscontro alla richiesta, il Responsabile della U.O.S.D. Epatologia del P.O. Garibaldi Nesima ha espresso parere favorevole allo svolgimento del periodo di formazione per il Dott. Mormone Andrea;
- con nota del 27/03/2024, prot. n. 1802/AA.GG., il Direttore Sanitario del P. O. Garibaldi Nesima ha espresso parere favorevole allo svolgimento dell'attività formativa di che trattasi;
- Che, ex art. 8 della convenzione, *"la copertura assicurativa per i rischi professionali, per la responsabilità civile verso terzi e per gli infortuni connessi all'attività assistenziale svolta dallo specializzando è a carico esclusivo dello stesso e/o dell'Università"*;
- Che, ex art. 9 della convenzione, la sorveglianza sanitaria è a carico dell'Università;

Attestata la legittimità formale e sostanziale dell'odierna proposta e la sua conformità alla normativa disciplinante la materia trattata, ivi compreso il rispetto della disciplina di cui alla L.190/2012,

Propone

Per le motivazioni descritte in narrativa, che qui s'intendono integralmente riportate e trascritte,

Autorizzare la stipula della convenzione trasmessa dall'Università degli Studi della Campania "Luigi Vanvitelli" e, per l'effetto sottoscrivere digitalmente l'atto ai sensi dell'art. 15 comma 2-bis della L. n. 241/1990 e ss.mm. e ii. e con le modalità previste dal D.lgs. n. 82/2005 e ss.mm.ii.;

Fissare l'avvio dell'attività di formazione extra rete, con decorrenza dalla data di seconda sottoscrizione digitale della convenzione allegata;


Trasmettere copia della presente deliberazione, in uno con la convenzione allegata e sottoscritta digitalmente, all'Università degli Studi della Campania "Luigi Vanvitelli", al Direttore U.O.S.D. Epatologia, alla Direzione Medica del Presidio Garibaldi Nesima, al Medico competente e al Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione Aziendale per gli adempimenti consequenziali;

Munire il presente atto della clausola di immediata esecuzione al fine di avviare l'attività di che trattasi.

Allegato: Convenzione (parte integrante)

Il Capo Settore della U.O.C. Affari Generali

(Dott.ssa Ersilia Riggi)



IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Preso atto della proposta di deliberazione, che qui s'intende riportata e trascritta, quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

Preso atto della attestazione di legittimità e di conformità alla normativa disciplinante la materia espressa dal Direttore dell'U.O.C. che propone la presente deliberazione;

Sentito il parere favorevole del Direttore Amministrativo,

DELIBERA

di approvare la superiore proposta per come formulata dal Direttore dell'U.O.C. proponente e pertanto dispone di:

Autorizzare la stipula della convenzione trasmessa dall'Università degli Studi della Campania "Luigi Vanvitelli" e, per l'effetto sottoscrivere digitalmente l'atto ai sensi dell'art. 15 comma 2-bis della L. n. 241/1990 e ss.mm. e ii. e con le modalità previste dal D.lgs. n. 82/2005 e ss.mm.ii.;

Fissare l'avvio dell'attività di formazione extra rete, con decorrenza dalla data di seconda sottoscrizione digitale della convenzione allegata;

Trasmettere copia della presente deliberazione, in uno con la convenzione allegata e sottoscritta digitalmente, all'Università degli Studi della Campania "Luigi Vanvitelli", al Direttore U.O.S.D. Epatologia, alla Direzione Medica del Presidio Garibaldi Nesima, al Medico competente e al Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione Aziendale per gli adempimenti consequenziali;

Munire il presente atto della clausola di immediata esecuzione al fine di avviare l'attività di che trattasi.

Allegato: Convenzione (parte integrante)

Il Direttore Amministrativo

(Dott. Giovanni Annino)

Il Segretario

Dott. Luca Fallica

Il Commissario Straordinario

(Dott. Giuseppe Giammanco)

Copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo dell'Azienda il giorno _____

_____ e ritirata il giorno _____

L'addetto alla pubblicazione

Si attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo della Azienda dal _____

al _____ - ai sensi dell'art.65 L.R. n.25/93, così come sostituito dall'art.53 L.R. n.30/93 -

e contro la stessa non è stata prodotta opposizione.

Catania _____

Il Direttore Amministrativo

Inviata all'Assessorato Regionale della Salute il _____ Prot. n. _____

Notificata al Collegio Sindacale il _____ Prot. n. _____

La presente deliberazione è esecutiva:

- immediatamente
- perché sono decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione
- a seguito del controllo preventivo effettuato dall'Assessorato Regionale per la Sanità:
 - a. nota di approvazione prot. n. _____ del _____
 - b. per decorrenza del termine

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITA' INTEGRATIVE PRESSO STRUTTURE ASSISTENZIALI EXTRA RETE FORMATIVA DEGLI SPECIALIZZANDI DI AREA SANITARIA

Visto il D.Lgs. 17 agosto 1999 n. 368, avente ad oggetto l'attuazione della direttiva 93/16/CEE in materia di libera circolazione dei medici e di reciproco riconoscimento dei loro diplomi, certificati ed altri titoli e delle direttive 97/50CE, 98/21/CE, 98/63/CE e 99/46/CE che modificano la direttiva 93/16/CEE;

Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 502 e successive modifiche;

Visto l'art. 38, comma 2, del D.Lgs. 368/99, che stabilisce "le modalità di svolgimento delle attività teoriche e pratiche dei medici in formazione specialistica sono preventivamente determinate dal Consiglio della Scuola di specializzazione all'inizio del periodo di formazione, in conformità agli ordinamenti e regolamenti didattici ed agli accordi fra le università e le aziende sanitarie di cui all'art. 6, comma 2, del D.Lgs. n. 502 e successive modifiche";

Visto il Decreto interministeriale Università/Salute n. 68 del 04/02/2015 concernente il "Riordino scuole di specializzazione di area sanitaria";

Visto il D.I. n. 402 del 13/06/2017 recante gli standard, i requisiti e gli indicatori di attività formativa e assistenziale delle Scuole di Specializzazione di area sanitaria, il quale dispone che le scuole di specializzazione possono ampliare la rete formativa mediante la stipula di convenzioni con aziende/enti esterni alle proprie strutture di sede, sia a direzione universitaria che extra universitaria, al fine di raggiungere o completare l'attività richiesta per la formazione degli specializzandi. Tali strutture devono essere necessariamente pubbliche o private e contrattualizzate con il Servizio Sanitario Nazionale;

Visto il verbale del Consiglio della Scuola di Specializzazione in Medicina Interna (seduta del 06/12/2023) di questo Ateneo ha dato parere favorevole alla richiesta del dott. Andrea Mormone, iscritto al IV° anno della predetta Scuola, di svolgimento di attività integrative alla formazione specialistica presso strutture assistenziali extra rete formativa, dall'04/03/2024 al 04/08/2024, per un periodo di 5 mesi e salvo quanto disposto dalla presente convenzione circa il periodo effettivo di frequenza;

Considerato che la sottoscrizione della Convenzione può avvenire in data successiva al termine

iniziale, stabilito dal Consiglio di Scuola, la durata del periodo di formazione del dott. Andrea Mormone decorrerà dalla data di sottoscrizione della presente Convenzione fino al compimento di 5 mesi;

Visto il nulla osta del Rappresentante Legale (o di chi ne fa le veci) della struttura ospitante alla frequenza del suddetto dottore;

Vista l'accettazione del Responsabile dell'U.O./Servizio Assistenziale della struttura ospitante;

Visto il Regolamento per le Scuole di Specializzazione mediche, emanato con D.R. n.331 del 07/05/2020 il quale ha stabilito, tra l'altro, la modalità da seguire per la trasmissione della certificazione mensile attestante la frequenza del medico in formazione specialistica presso la Struttura ospitante.

TUTTO CIO' PREMESSO

TRA

L'Università degli Studi della Campania Luigi Vanvitelli, con sede legale in viale Abramo Lincoln n. 5, - 81100 Caserta, codice fiscale n. 02044190615, d'ora in poi denominata "soggetto promotore", rappresentata dal Prof. Giovanni Francesco Nicoletti

E

L'ARNAS Garibaldi di Catania, con sede legale in Piazza Santa Maria di Gesù, 5, 95124 Catania CT, codice fiscale/P.IVA. 04721270876 d'ora in poi denominato "soggetto ospitante", rappresentata dal Commissario Straordinario Dott. Giuseppe Giammanco

SI CONVIENE QUANTO SEGUE

Art. 1 – Premesse

Le premesse costituiscono parte integrante della presente convenzione.

Art. 2 – Medico in Formazione Specialistica

Il soggetto ospitante si impegna ad accogliere presso le proprie strutture (UOSD Epatologia, diretta dal dott. Maurizio Russello) per lo svolgimento di attività integrative alla formazione specialistica in Medicina Interna il dott. Andrea Mormone

(d'ora in poi denominato "medico in formazione").

Art. 3 – Durata

Nel caso in cui la sottoscrizione della Convenzione avvenga in data successiva al termine iniziale definito dal Consiglio della Scuola di Specializzazione la durata effettiva del periodo di formazione del dott. Andrea Mormone decorrerà dalla data di sottoscrizione tra le parti e, nella fattispecie, trattandosi di un atto soggetto a sottoscrizione digitale, dalla data di apposizione della seconda firma digitale fino al compimento di 5 mesi con possibilità di proroga previo accordo scritto tra le parti. Così come previsto dalla normativa vigente, lo specializzando non può svolgere attività di formazione presso strutture esterne per più di diciotto mesi complessivi nell'arco degli anni di durata della scuola di specializzazione a cui è iscritto.

Art. 4 - Luoghi e tempi

Al fine dell'espletamento delle attività formative e assistenziali secondo quanto previsto dal programma formativo di cui all'art. 38, comma 2, del D.Lgs. n. 368/1999, definito dal Consiglio della Scuola di specializzazione dallo stesso attribuito ai medici in formazione specialistica, il soggetto ospitante mette a disposizione dello specializzando il personale e le attrezzature delle strutture necessarie per lo svolgimento dell'attività di formazione.

Art. 5 - Obiettivi e modalità

Nel rispetto delle modalità di alternanza tra attività pratica e teorica previste dal Consiglio della scuola in sede di programmazione, il medico in formazione svolge le attività professionalizzanti previste dal programma formativo.

Art. 6 - Natura giuridica del rapporto

L'attività di formazione non costituisce rapporto di lavoro ed è finalizzata al completamento delle attività richieste per la formazione degli specializzandi.

Art. 7 - Accertamento frequenza

L'accertamento della regolare frequenza del medico in formazione presso le strutture del soggetto ospitante è affidato al tutor il quale provvede a comunicare al Direttore della Scuola di

riferimento l'avvenuta frequenza nei tempi e nei modi stabiliti dal Consiglio della Scuola di specializzazione.

Art. 8 - Tutela assicurativa

La copertura assicurativa per rischi professionali connessi all'attività svolta dal medico in formazione specialistica, per quanto attiene la responsabilità civile contro terzi e infortuni è a carico del medico in formazione specialistica e la certificazione è acquisita agli atti.

L'Università provvede alla copertura dei rischi derivanti da infortuni non connessi all'attività assistenziale dello specializzando.

Art. 9 – Sicurezza

Le parti concordano che gli oneri previsti dal D.Lgs 81/08 in materia di sicurezza sul lavoro e in particolare dall'art.41 co.4, sono a carico dell'università – Scuola di Specializzazione, in quanto Ente richiedente la convenzione. Il medico in formazione è tenuto a osservare le norme in materia di prevenzione e protezione dettate dal Soggetto ospitante. Entrambe le parti si impegnano a garantire al proprio personale la formazione di base prevista dal D.Lgs.81/08 e dall'Accordo Stato Regioni del 21/12/2011. E' onere dell'Azienda fornire formazione ed informazione sui rischi specifici e sulle misure di prevenzione e protezione che devono essere adottate in relazione alla mansione specifica ed alle attività svolte, sorvegliando e verificando l'operato di questi soggetti. L'informazione riguarderà anche i rischi della struttura, le modalità di gestione delle emergenze e pronto soccorso, i nominativi delle persone formate per queste gestioni, l'eventuale fornitura dei dispositivi di protezione individuale (DPI), ragioni e modalità d'uso e quant'altro utile per lo svolgimento dell'attività in sicurezza. L'Università – Scuola di Specializzazione, provvede alla formazione per rischi specifici (secondo quanto disposto dal D.Lgs.81/08 e dell'Accordo Stato Regioni del 21/12/2011) ed alle previste visite di idoneità e di sorveglianza sanitaria, anche relativamente all'esposizione a radiazioni ionizzanti di cui al D.Lgs n. 101/2020, ove prevista, la cui certificazione è acquisita agli atti.

Art. 10 - Obblighi e diritti del medico in formazione

Durante lo svolgimento dell'attività di formazione lo specializzando è tenuto a svolgere le attività disciplinate dalla presente convenzione, nei modi tempi e luoghi indicati negli artt. 3 e 4 e

rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro.

Il medico in formazione è tenuto ad osservare le norme in materia di prevenzione e protezione dettate dal soggetto ospitante che provvede previamente a garantirne la conoscenza.

Esclusivamente per i titolari di contratto di formazione, l'Ufficio Ragioneria di Ateneo continuerà a corrispondere gli emolumenti contrattuali spettanti al medico in formazione specialistica per il predetto periodo, salvo provvedimento di sospensione.

Art.11 Trattamento dei Dati Personali

Ai sensi del Regolamento Europeo n. 679/2016 e delle applicabili disposizioni in materia di protezione dei dati personali, ciascuna Parte dichiara che il trattamento dei dati personali scambiati per la sottoscrizione della presente Convenzione è svolto nel rispetto dei principi e dei diritti fissati dalla suindicata normativa e per le finalità connesse strettamente all'esecuzione della stessa. Le informative sul trattamento dei dati sono disponibili:

Per l'Università sul sito dell'Università degli Studi della Campania "Luigi Vanvitelli" (www.unicampania.it)

Per l'Ente Ospitante sul sito dell'ARNAS Garibaldi di Catania (www.ao-garibaldi.ct.it)

Le Parti agiscono, in merito alle attività attuative della presente convenzione, in qualità di titolari autonomi del trattamento e si impegnano ad operare nel pieno rispetto delle disposizioni in materia di protezione dei dati personali.

Le parti dichiarano che i dati personali degli specializzandi raccolti nel corso dell'esecuzione della presente convenzione saranno trattati esclusivamente per le finalità della convenzione medesima.

Lo specializzando è autorizzato dalla Struttura Ospitante al trattamento dei dati per l'intero periodo di presenza e deve rispettare i principi e le regole in materia di Privacy. In particolare, è tenuto al rispetto della riservatezza, non comunicazione, né diffusione dei dati e personali di cui sia venuto a conoscenza in occasione dell'attività svolta presso la struttura ospitante. Lo specializzando è tenuto a mantenere la riservatezza sui dati anche dopo la conclusione delle attività.

Art. 12 - Norma finale

Per tutto quanto non espressamente previsto dalla presente convenzione, firmata digitalmente, si applicano le disposizioni normative vigenti in materia di formazione specialistica.

L'imposta di bollo, dovuta ai sensi dell'art.2 della Tariffa, Parte I – Allegato A del D.P.R. n. 642/1972 – sarà assolta dall'Università degli Studi della Campania "Luigi Vanvitelli" in modalità


virtuale – giusta autorizzazione dell’Agenzia delle Entrate n. 60434/2001.

La presente convenzione è soggetta a registrazione solo in caso d’uso ai sensi dell’art. 4 della Tariffa, Parte Seconda, DPR 131/1986 e le spese sono a carico della parte richiedente.

Per tutto quanto non previsto dalla presente Convenzione le parti fanno riferimento alla legislazione vigente in materia.

IL RETTORE DELL’UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DELLA CAMPANIA LUIGI VANVITELLI
Prof. Giovanni Francesco Nicoletti

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO DELL’ARNAS GARIBALDI DI CATANIA
Dott. Giuseppe Giammanco

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Giammanco', with a long horizontal flourish extending to the right.